

# VERBALE DI ASSEMBLEA STRORDINARIA

Addì 28 settembre 2022, in collegamento da remoto, si è riunita l'assemblea nazionale straordinaria dell'Associazione VISIONARI APS ETS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Modifica sede legale;**

**2. Approvazione modifiche statutarie per adeguamento alle norme del terzo settore ed iscrizione al RUNTS all'albo del 5 x 1000.**

A norma dello Statuto Vigente, alle ore 18:00 verificata la presenza dei **Presenti:**

Luigi Gabriele  
Riccardo Tomassetti  
Rolando Roberto  
Giulio Brandimarti  
Nader Alkhatib  
Andrea Mazziotti  
Antonio Simone  
Valerio Tabascio  
Dario Piermatteo  
Igor Marotta

Verificato che nessuno dei soci si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente Luigi Gabriele dichiara validamente costituita l'assemblea ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama l'Ing. Rolando Roberto a svolgere le funzioni di segretario.

**Sul punto 1** il Presidente Luigi Gabriele rappresenta che la sede legale precedentemente sita in Sora Via Cellario Snc cap 03039, viene modificata nel nuovo indirizzo di Roma, Via Catania 69/b cap 00161;

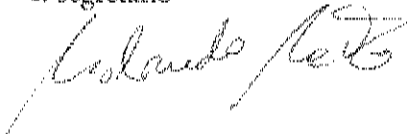
**Sul punto 2** il Presidente Luigi Gabriele propone le seguenti revisioni dello Statuto, convocazione delle sedute e modifiche finalità associative.

Adeguamento statuario alle norme del terzo settore per iscrizione all'RUNTS.

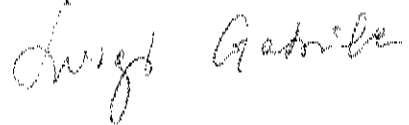
L'assemblea all'unanimità dei presenti approva le modifiche presentate.

**Alle ore 18:45 si conclude l'Assemblea.**

Il segretario



Il presidente





Stampa di pagamento (ricevuta) con dati seguenti:  
Numero: 2340  
Data: 24/10/22  
Importo: €396,99  
Firma: [firma]

## Statuto dell'Associazione "VISIONARI ETS - APS"

### Art. 1

#### Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita conformemente alla Carta costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, "VISIONARI ETS - APS" con sede legale p.t. nel comune di Roma, in via Catania 69 Cap 00161. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) La durata di VISIONARI ETS - APS non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.
- 3) Essa opera nel territorio della provincia, della regione e in ambito nazionale e internazionale.
- 4) L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

### Art. 2

#### Scopi e finalità

- 1) VISIONARI ETS-APS è un'organizzazione apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di sviluppare il pensiero innovativo, promuovere la crescita culturale e professionale, creare nuove connessioni tra imprenditoria, politica, scienza e società; nuove opportunità per chi vuole misurarsi coi cambiamenti derivanti dall'innovazione tecnologica; studiare, approfondire e divulgare gli studi scientifici e le scoperte, i sistemi, i metodi e le tecniche per il miglioramento delle condizioni di salute e benessere dei viventi, contribuendo allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione sociale di tali tematiche.

### Art. 3

#### Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, **VISIONARI ETS-APS** si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - g) formazione universitaria e post-universitaria;
  - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, VISIONARI ETS-APS intende svolgere: incontri annuali dedicati alle innovazioni tecnologiche; Convegni, presentazioni di libri, workshop, eventi di formazione in aula e a distanza, tavoli di lavoro, pubblicazioni tematiche (on e off line), laboratori, produzione di articoli, video, progetti di varia natura anche in collaborazione con partner esterni quali imprese, università, centri di ricerca e istituzioni, il tutto finalizzato a diffondere la consapevolezza e le conoscenze circa le tecnologie e le innovazioni.

3) VISIONARI ETS-APS può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4) VISIONARI ETS-APS potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte da VISIONARI ETS-APS, prevalentemente a favore di terzi e tramite l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate da VISIONARI ETS-APS le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

7) VISIONARI ETS-APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

8) VISIONARI ETS-APS deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

9) VISIONARI ETS-APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

#### Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio di VISIONARI ETS-APS durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà VISIONARI ETS-APS;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti a VISIONARI ETS-APS;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) VISIONARI ETS-APS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi/donazioni degli aderenti;
  - Contributi pubblici e privati;
  - Donazioni e lasciti testamentari;
  - Rendite patrimoniali;
  - Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
  - Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
  - Proventi da attività di interesse generale.
- 3) L'esercizio sociale di VISIONARI ETS-APS ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede di VISIONARI ETS-APS e sul sito internet, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate da VISIONARI ETS-APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 5 Soci

1. Sono ammessi a far parte di VISIONARI ETS-APS le persone fisiche, e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale aderenti a VISIONARI ETS-APS.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione a VISIONARI ETS-APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### Art. 6

##### Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione, corredata di apposita richiesta da parte dell'interessato (in forma scritta o digitale), con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi di VISIONARI ETS-APS.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto a VISIONARI ETS-APS
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi di VISIONARI ETS-APS
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno di VISIONARI ETS-APS sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio di VISIONARI ETS-APS.

#### Art. 7

##### Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita di VISIONARI ETS-APS ed alla sua attività. In modo particolare:

- I soci hanno diritto:
  - di partecipare a tutte le attività promosse da VISIONARI ETS-APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di VISIONARI ETS-APS;
  - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
- b) I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - a rispettare il Codice di Condotta emanato e aggiornato all'occorrenza dal Comitato Direttivo e ratificato dal Presidente nonché mantenere sempre un comportamento basato su principi di buona fede e correttezza nei confronti di VISIONARI ETS-APS;
  - a fornire tutti i propri dati anagrafici nonché recapiti logici e fisici quali indirizzo di residenza, telefono ed email comunicando all'occorrenza eventuali variazioni degli stessi;
  - ad informare il Consiglio Direttivo nel caso in cui assuma o assumerà in seguito ruoli che possano in qualsivoglia modo risultare in conflitto di interessi o non in linea con lo scopo sociale di VISIONARI ETS-APS;
  - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

#### Art. 8

#### Organi di VISIONARI ETS-APS struttura nazionale

##### 1) Sono organi di VISIONARI ETS-APS:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Collegio dei probiviri.

#### Art. 9

#### Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano di VISIONARI ETS-APS, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui VISIONARI ETS-APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento di VISIONARI ETS-APS. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### Art. 10

#### Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni a VISIONARI ETS-APS, (se previsto);
  - nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
  - elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - delibera sull'esclusione dei soci;
  - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti da VISIONARI ETS-APS stesso.

- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività di VISIONARI ETS-APS;
- approva gli statuti dei capitoli regionali e le modifiche;

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo anche in modalità telematica purché fruibile da tutti i soci.

#### Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento di VISIONARI ETS-APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva in prima convocazione eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza in proprio o per delega, di  $\frac{3}{4}$  dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;  
In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{1}{10} + 1$  degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 12 Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 sino a un massimo di 10 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- 2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente che a sua volta nomina il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario Generale e le altre funzioni di cui l'organizzazione deciderà di avvalersi fino ad al massimo dei componenti.
- 3) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese di VISIONARI ETS-APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ente; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto di VISIONARI ETS-APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di VISIONARI ETS-APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 6 componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del verbalizzante **indicato in fase di consiglio** e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti anche in modalità telematica.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

#### Art. 13 Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed è rieleggibile.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività di VISIONARI ETS-APS ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ente; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci, **per tali scopi può dare mandato (revocabile in qualsiasi momento), scritto e specifico a membri del Consiglio direttivo.**
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano **al Vicepresidente.**
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### Art. 14 Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.24 - L'organo di revisione**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 16 Struttura Regionale CAPITOLI VISIONARI ETS-APS**

La struttura regionale rappresenta VISIONARI ETS-APS sul territorio regionale quale articolazione territoriale dell'Associazione ed è dotata di autonomia amministrativa e fiscale. Si ha il riconoscimento di Struttura Regionale (c.d. CAPITOLI), quando nella regione sussistono i seguenti requisiti:

- a) abbia un numero di iscritti pari allo 0,02 per mille degli abitanti della regione rilevati dall'ISTAT;
- b) sia presente almeno in una delle province della regione;
- c) sia doti di uno statuto equiparato al presente;
- d) è dotato di bilancio separato e distinto nonché di personalità giuridica propria con la registrazione agli elenchi ETS-APS della regione di appartenenza;

La scelta della sede principale del Capitolo Regionale è soggetta ad approvazione del Presidente e comunque dovrà preferibilmente essere costituita in un capoluogo di regione.

#### **Art.17**

#### **Organi della struttura regionale**

Sono organi dell'Associazione Regionale:

1. Il segretario Regionale
2. Il Comitato Regionale
3. Il Tesoriere

#### **Art.18**

#### **Il Segretario Regionale**

È nominato dal Presidente di VISIONARI ETS-APS e da esso delegato alla costituzione del Capitolo regionale. Il segretario regionale è il legale rappresentante e responsabile politico ed organizzativo dell'Associazione su base Regionale, ne rappresenta l'unità, rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio, conferisce direttamente il mandato alle liti ed autorizza la costituzione nei giudizi, apre i Conti Correnti Bancari e svolge le attività necessarie di amministrazione e gestione patrimoniale. Può delegare specifiche funzioni e attribuzioni riconosciutegli dallo Statuto o delegati dal presidente Nazionale. Si dota di una propria segreteria politica organizzativa nominando i membri. Propone al Comitato Regionale la nomina del Tesoriere.

In caso di necessità e urgenza o di grave inadempienza alla legge o al presente statuto da parte degli organi regionali, provinciali e locali, o di iscritti, il Segretario Regionale, adotta i provvedimenti necessari e urgenti disponendo anche il commissariamento delle strutture territoriali o di singoli organi.

Il Segretario Regionale può convocare e presiedere tutte le Assemblee Provinciali e Locali, può delegare un proprio rappresentante nelle assemblee convocate per l'elezione dei delegati nazionali e degli organismi dirigenti.

Il Segretario Regionale, può, sentito il Consiglio direttivo nazionale, stipulare accordi con altre associazioni, con enti e istituzioni, nel rispetto della legge e delle finalità stabilite dal presente statuto.

Su base annuale il Segretario Regionale ha l'obbligo di rendicontare al Consiglio Direttivo l'apertura di conti correnti, importi e causali degli incassi e le spese sostenute. Inoltre il Segretario Regionale si impegna a fornire senza ritardo tutti gli eventuali documenti integrativi che il Comitato Direttivo riterrà opportuno ricevere.

Al fine di garantire la rappresentanza territoriale in mancanza di strutture costituite a norma dello statuto nomina e revoca i rappresentanti locali.

Adotta regolamenti attuativi del presente statuto, sentito il Consiglio direttivo nazionale.

Come ogni altro socio, il Segretario Regionale è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo nel caso in cui assuma o assumerà in seguito ruoli che possano in qualsivoglia modo risultare in conflitto di interessi o non in linea con lo scopo sociale di VISIONARI ETS-APS.

#### Art.19

##### Il Comitato Regionale

È nominato dal Segretario Regionale e da esso presieduto. È formato da un numero di membri non superiore a 10. I Segretari Provinciali e i Segretari di Delegazione Comunale ne fanno parte di diritto. Il Comitato Regionale predispone il programma delle attività regionali di VISIONARI ETS-APS.

#### Art. 20

##### Il Collegio dei probiviri

- 1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito di VISIONARI ETS-APS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 3 volte.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

#### Art. 21

##### Il Presidente onorario

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore di VISIONARI ETS-APS.
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci di VISIONARI ETS-APS.

#### Art.22

##### Validità delle deliberazioni e numero legale

L'assemblea nazionale dei soci è valida con la maggioranza semplice dei delegati eletti. Le deliberazioni dell'assemblea nazionale sono prese a maggioranza semplice tranne che per le modifiche statutarie che incidono sulla natura, scopo e finalità dell'associazione che devono essere adottate con le maggioranze qualificate previste per l'assemblea straordinaria ex art. 11. Analoghi criteri sono adottati per la validità delle sedute delle assemblee Regionali, Provinciali e di Delegazione. **Il socio ha diritto di voto dopo 3 mesi dall'iscrizione.**

#### Art. 23

##### Comitati Tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che VISIONARI ETS-APS intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### Art. 24

##### Comitato scientifico

1) Nell'ambito delle attività suggerite dall'Assemblea dei Soci ed approvate dal Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico ha facoltà di supervisione delle attività scientifiche e delle modalità di divulgazione delle stesse. Presieduto dal Responsabile scientifico, il Comitato scientifico si pone l'obiettivo di creare e sostenere un network con i diretti protagonisti dell'evoluzione scientifica e tecnologica moderna, nazionali ed internazionali, in modo da garantire le fonti più attendibili e da promuovere la loro divulgazione attraverso i canali predisposti da VISIONARI ETS-APS.

#### Art. 25

##### Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento di VISIONARI ETS-APS o di alcune articolazioni regionali, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, di VISIONARI ETS-APS il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### Art.26

##### Struttura internazionale

Allo scopo di diffondere gli scopi statuari, nonché di creare un ponte con le altre realtà associative del panorama europeo e mondiale, VISIONARI ETS-APS promuove la costituzione di un Dipartimento Internazionale.

#### Art. 27

##### Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Luogo e data Roma, 28/09/2022

Firma : Luigi Grubbi